

## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: **DGRM 1140/24 – PRESA D’ATTO ACCORDO QUADRO ANNUALITA’ 2024 PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, AMBULATORIALI E PER PROGETTUALITA’ DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE, RIVOLTE A PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE - APPROVAZIONE ACCORDI CONTRATTUALI ANNO 2024 TRA AST ANCONA E LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE EROGANTI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI CON DIPENDENZE PATOLOGICHE.**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

### DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto della DGRM n. 1140 del 29/07/2024 ad oggetto "Accordo Quadro annualità 2024 per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME)" mediante la quale viene approvato il suddetto accordo quadro per l'anno 2024 e, al contempo, vengono ridefinite le tariffe delle strutture private accreditate residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni di assistenza per le dipendenze patologiche, come di seguito specificato:

STANDARD ASSISTENZIALI		TARIFFE DGR 1221/2015	Incremento in euro	TARIFFA rivalutata in euro
STD1A	Comunità residenziale per soggetti con comorbilità psichiatrica	112,06 €	15,58 €	127,64
STD1B	Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni	97,89 €	13,61 €	111,5
STD1C	Comunità residenziale per minorenni	90,00 €	12,51 €	102,51
STD2	Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)	85,45 €	11,88 €	97,33



<b>STD3</b>	Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)	51,50 €	7,16 €	58,66
<b>STD4</b>	Gruppi appartamento	20,00 €	2,78 €	22,78
<b>CDT1</b>	Strutture semiresidenziali terapeutiche -Centro Diurno Terapeutico	55,00 €	7,65 €	62,65
<b>CDT2</b>	Strutture semiresidenziali - Centro Diurno	45,50 €	6,32 €	51,82

- Riconoscere, per l'effetto della Deliberazione di cui al punto che precede, le conseguenti integrazioni tariffarie per le prestazioni terapeutico-riabilitative residenziali e semiresidenziali a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, erogate e da erogare nell'anno in corso dalle strutture private accreditate di cui al punto 5, già oggetto di accordo contrattuale con l'AST Ancona, approvato con determina DG ASUR n. 527 del 04/08/2022 (triennio 2021-2023), a decorrere dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024, entro il tetto di spesa di cui al punto che segue.
- Prendere atto che la citata DGRM n. 1140/2024 stabilisce che le risorse per prestazioni residenziali e semiresidenziali indicate nell'accordo quadro contrattuale approvato con la ridetta Deliberazione sono ricomprese nelle risorse assegnate alle AST per l'anno 2024, quantificate in € 8.600.000,00 e già oggetto di ripartizione tra le 5 AST con DGR n. 2074 del 29 dicembre 2023 e DGR n. 568 del 16 aprile 2024, specificando che l'AST Ancona è assegnataria di una quota di budget pari ad € 3.541.411,00.
- Approvare gli schemi di accordo contrattuale con le Comunità Terapeutiche che insistono nel territorio dell'AST Ancona per l'anno 2024, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale del medesimo:

	Ente Gestore	C.T. Sede operativa	Autorizz.	Accred.	P.L. residenziali	P.L. semiresidenziali
1	POLO 9 Cooperativa sociale impresa sociale	C.T. Massignano (AN) - v. Massignano, 1	Comune di Ancona prot.n. 15337 del 31.08.11, accreditata con Decreto n.338/ACR del 28.12.17	Decreto n.338/ACR del 28.12.17	21	0
2	Associazione OIKOS Onlus	KAIROS Comunità di Accoglienza - Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9	Comune di Castelplanio prot. 3311 del 04/05/2016	Decreto n. 302/ACR del 05/11/2019	12	6
3		ALGOS Comunità Terapeutica - Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9	Comune di Castelplanio con prot. 353 del 19/01/2011	Decreto n. 27/ACR del 29/01/2018	14	0



4		ALGOS Comunità Reinserimento Sociale - Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9	Comune di Castelplanio con prot. 464 del 25/01/2011	Decreto n. 28/ACR del 29/01/2018	8	0
5		ARCHE' Centro Diurno Terapeutico - Ancona, P.le Europa 9	Comune di Ancona Prot. n. 7052 del 15/05/17 - prot. di agibilità 003/17	accreditata con Decreto n. 353/ACR del 28/12/2017	0	9

6. Precisare che i rapporti contrattuali per l'anno 2024 con le strutture di cui al punto 5 sono da considerarsi efficaci subordinatamente al rispetto dell'obbligo di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, in coerenza con quanto stabilito dalla DGRM n. 1450 del 30/09/2024 e dalla successiva nota del Dipartimento Salute della Regione Marche in atti al prot. 748|03/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A.
7. Prendere atto del punto 4 del dispositivo della succitata DGRM n. 1140/2024, nel quale si delibera *"di stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, per l'anno 2024 le AST potranno avvalersi delle previsioni di cui al comma 5, art 20 della L.R. 21/2016 per contratti stipulati in attuazione del presente accordo quadro, fino all'emanazione delle disposizioni applicative conseguenti e correlate alla DGR n. 900/2023"*.
8. Determinare in via di previsione, coerentemente a quanto disposto con le richiamate Deliberazioni di Giunta Regionale Marche n. 2074/2023, n. 568/2024 e n. 1140/2024, in € 3.541.411,00 la spesa connessa a tutti gli accordi contrattuali oggetto di approvazione con il presente atto per l'anno 2024, con riferimento ai conti di pertinenza 0505100101 e 0505090101.
9. Dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per la relazione di competenza ex art. 139 del D.Lgs 174/2016 e ss.mm.ii.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr.Giovanni Stroppa)

#### **Il Direttore Amministrativo**

(Dott.ssa Sonia Piercamilli)

#### **Il Direttore Sanitario**

(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

#### **Il Direttore Socio - Sanitario**

(Dr. Massimo Mazzieri)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
**DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE**

**Normativa e atti di riferimento:**

- D.P.R. 309/1990 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
- D.Lgs.502/1992 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 421/1992";
- L.R.328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- L.125/01:" Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";
- DGR 747/04: "Adozione del riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche";
- DGRM 173/05: Attuazione DGRM 747/04 – Definizione dei criteri per l'istituzione da parte dell'ASUR dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche presso le Zone Territoriali"
- DGRM 154/09:\_" Attuazione DGRM 747/04- Linee guida per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti delle Dipendenze istituiti presso l' ASUR".
- "Attuazione DGRM 747/04 – Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le dipendenze istituiti presso l'ASUR ".
- DGRM 1534/13: "Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei Servizi per le Dipendenze Patologiche";
- DGR 1221/2015: " Approvazione dello schema di accordo quadro triennio 2015 – 2017 tra la Regione Marche, il Coordinamento Regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA)delle Marche, l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche ";
- Det.90/AV2/2015." Det.n.356/ASURDG/14 – "Recepimento DGRM 1534 dell'11/11/2013. Modifica e integrazione della DGRM 747/04 – Riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche" – Attuazione.
- L.R.21/2016: " Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari esociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio –sanitari e sociali pubblici e privati";
- DPCM 12/01/2017 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- DGRM 1031/21: "Accordo quadro triennio 2021 – 2023 per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME)".
- DGR 1640/2021 concernente il Piano Regionale della Prevenzione 2020 – 2025;
- Decreto 24/2021 del Dirigente dell P.F.Territorio e integrazione ospedale territorio – ARS "DGR 1031/21 – Costituzione Tavolo Tecnico Regionale per la definizione degli indirizzi di programmazione e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate alle azioni di prevenzione, cura e riabilitazione per il contrasto alle Dipendenze Patologiche e ss.mm.ii. ";
- L.118/22 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";
- DMS del 19/12/2022 "Valutazione in termini di qualità , sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- *Det. DGASUR n.527 del 04/08/2022: " ASUR/Area Vasta 2 – Approvazione accordi contrattuali per il triennio 2021 – 2023 con le strutture accreditate del territorio che erogano prestazioni a persone affette da dipendenze patologiche (DGRM 1031/21)";*
- L.R. 19/22 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- DGR 900/23 " Fasi preliminari relative alle disposizioni di cui agli artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs.502/1992 e del DMS DEL 19/12/2022. Approvazione.";
- DGR 1411/2023 "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022";



- DGR 2074/23 "LR 19/22 – Autorizzazione agli enti del SSR alla redazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2024-2026;
- DGRM 426 del 25/03/2024 " Attuazione DGR 747/04 e s.m.i.- Approvazione delle linee d'indirizzo e dei criteri di ripartizione delle risorse economiche destinate alle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche – Anni 2024 e 2025 -€ 4.985.000,00 – Bilancio 2024 - 2026";
- DGR 568/24 " L.R.19/22 - Autorizzazione agli enti del SSR alla redazione del Bilancio Preventivo Economico 2024 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2024-2026. Modifica e integrazione della DGR 2074/23.";
- DGRM 1140 del 29/07/2024 "Accordo Quadro annualità 2024 per l'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME)".
- DGRM 1450 del 30/09/2024 "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023".
- Nota Dipartimento Salute Regione Marche prot. 748|03/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A "DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private".

### Motivazione:

Nel 2017 il DPCM del 12/01 concernente i Livelli Essenziali di Assistenza (DL 502/1992, art.1, co.7), ha individuato specifiche aree di attività assistenziali a favore delle persone affette da dipendenze patologiche.

La DGRM 1140/2024, nelle more del percorso di adeguamento alla L.118/2022, che muove i primi passi regionali con il DGR 900/23, approva l'Accordo Quadro 2024 per l'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME).

Al fine di pianificare in modalità condivisa la nuova programmazione 2024 per l'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione alle persone con dipendenze patologiche, tra il 2022 e il 2024, la Regione e l'ARS hanno organizzato vari incontri tra le Direzioni delle AST e con i Direttori dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche e con i rappresentanti del terzo settore accreditato (CREA, ACUDIPA,ORME), da cui è scaturita la necessità del nuovo Accordo Quadro entro il quale attuare quanto previsto dai LEA. Nei vari incontri sono state definite le quote di competenza delle AST e la modifica delle tariffe delle strutture residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche.

Pertanto l'Accordo Quadro di cui alla DGRM 1031/21, che aveva lasciato invariato il sistema tariffario adottato con l'accordo 2018 – 20 e il tetto di spesa sanitaria regionale ivi programmato per il triennio 2021-23, viene superato.

L'accordo quadro approvato con la DGRM 1140/2024 definisce un budget regionale complessivo, pari ad € 8.600.000,00, per prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate da strutture private accreditate in favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope. Il nuovo riparto delle risorse sanitarie 2024 tra le 5 AST è stato operato in base allo storico ed ai bilanci pregressi sino al 2023, con assegnazione all'AST di Ancona di € 3.541.411,00. La ripartizione e assegnazione delle risorse sanitarie destinate alle prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze patologiche è stato formalizzato con la DGR n. 2074 del 29 dicembre 2023 e della DGR n. 568 del 16 aprile 2024, tra le 5 AST. L'adeguamento/ridefinizione delle tariffe delle strutture residenziali e semiresidenziali è stato quantificato sulla base dell'indice ISTAT FOI, con un incremento del 13,9%. Il quadro tariffario derivante dalla suddetta rivalutazione è il seguente:

STANDARD ASSISTENZIALI	TARIFFE DGR 1221/2015	Incremento in euro	TARIFFA rivalutata in euro
------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------



<b>STD1A</b>	Comunità residenziale per soggetti con comorbidità psichiatrica	112,06 €	15,58 €	127,64
<b>STD1B</b>	Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni	97,89 €	13,61 €	111,5
<b>STD1C</b>	Comunità residenziale per minorenni	90,00 €	12,51 €	102,51
<b>STD2</b>	Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)	85,45 €	11,88 €	97,33
<b>STD3</b>	Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)	51,50 €	7,16 €	58,66
<b>STD4</b>	Gruppi appartamento	20,00 €	2,78 €	22,78
<b>CDT1</b>	Strutture semiresidenziali terapeutiche -Centro Diurno Terapeutico	55,00 €	7,65 €	62,65
<b>CDT2</b>	Strutture semiresidenziali - Centro Diurno	45,50 €	6,32 €	51,82

Con il presente atto ci si propone di:

- approvare gli schemi di accordo contrattuale per l'anno 2024 tra l'AST Ancona e le strutture private accreditate che insistono nel territorio di competenza aziendale, eroganti prestazioni terapeutico-riabilitative residenziali e semiresidenziali in favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope:

	Ente Gestore	C.T. Sede operativa	Autorizz.	Accred.	P.L. residenziali	P.L. semiresidenziali
1	POLO 9 Cooperativa sociale impresa sociale	C.T. Massignano (AN) - v. Massignano, 1	Comune di Ancona prot.n. 15337 del 31.08.11, accreditata con Decreto n.338/ACR del 28.12.17	Decreto n.338/ACR del 28.12.17	21	0
2	Associazione OIKOS Onlus	KAIROS Comunità di Accoglienza - Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9	Comune di Castelplanio prot. 3311 del 04/05/2016	Decreto n. 302/ACR del 05/11/2019	12	6
3		ALGOS Comunità Terapeutica - Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9	Comune di Castelplanio con prot. 353 del 19/01/2011	Decreto n. 27/ACR del 29/01/2018	14	0
4		ALGOS Comunità Reinserimento Sociale - Castelplanio (AN), Via	Comune di Castelplanio con prot. 464 del 25/01/2011	Decreto n. 28/ACR del 29/01/2018	8	0



		Piagge Novali 8/9				
5		ARCHE' Centro Diurno Terapeutico - Ancona, P.le Europa 9	Comune di Ancona Prot. n. 70552 del 15/05/17 - prot. di agibilità 003/17	accreditata con Decreto n. 353/ACR del 28/12/2017	0	9

- riconoscere, per l'effetto della DGRM n. 1140/2024, le conseguenti integrazioni tariffarie per le prestazioni terapeutico-riabilitative residenziali e semiresidenziali a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, erogate e da erogare nell'anno in corso dalle strutture private accreditate di cui al punto che precede, già oggetto di accordo contrattuale con l'AST Ancona, approvato con determina DG ASUR n. 527 del 04/08/2022 (triennio 2021-2023), a decorrere dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024, entro il tetto di spesa assegnato dalla ridetta DGRM 1140/2024 a questa AST pari ad € 3.541.411,00.

Giova precisare che i rapporti contrattuali per l'anno 2024 con le strutture di cui alla tabella che precede sono da considerarsi efficaci subordinatamente al rispetto dell'obbligo di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, in coerenza con quanto stabilito dalla DGRM n. 1450 del 30/09/2024 e dalla successiva nota del Dipartimento Salute della Regione Marche in atti al prot. 748|03/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A.

Inoltre, va preso atto del punto 4 del dispositivo della succitata DGRM n. 1140/2024, nel quale si delibera "di stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, per l'anno 2024 le AST potranno avvalersi delle previsioni di cui al comma 5, art 20 della L.R. 21/2016 per contratti stipulati in attuazione del presente accordo quadro, fino all'emanazione delle disposizioni applicative conseguenti e correlate alla DGR n. 900/2023".

La suddetta DGRM ribadisce il privilegio agli inserimenti nell'ambito delle strutture convenzionate della Regione Marche nel rispetto della loro capacità ricettiva ed il ricorso alle strutture extra regionali accreditate e convenzionate con il SSN, nel caso di non riorentabilità terapeutica verso le comunità marchigiane, d'invii del Magistrato o nelle situazioni di "overbooking". Si fa rinvio a quanto ulteriormente stabilito nella stessa Deliberazione in merito alla quota di budget assegnata per inserimenti fuori Regione e ai limiti e modalità all'uopo in essa dettagliati.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione all'Albo on line.

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

#### DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto della DGRM n. 1140 del 29/07/2024 ad oggetto "Accordo Quadro annualità 2024 per erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone con dipendenze patologiche, in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME)" mediante la quale viene approvato il suddetto accordo quadro per l'anno 2024 e, al contempo,



vengono ridefinite le tariffe delle strutture private accreditate residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni di assistenza per le dipendenze patologiche, come di seguito specificato:

STANDARD ASSISTENZIALI		TARIFFE DGR 1221/2015	Incremento in euro	TARIFFA rivalutata in euro
<b>STD1A</b>	Comunità residenziale per soggetti con comorbidità psichiatrica	112,06 €	15,58 €	127,64
<b>STD1B</b>	Comunità residenziale per madri tossicodipendenti con figli minorenni	97,89 €	13,61 €	111,5
<b>STD1C</b>	Comunità residenziale per minorenni	90,00 €	12,51 €	102,51
<b>STD2</b>	Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)	85,45 €	11,88 €	97,33
<b>STD3</b>	Comunità residenziale pedagogico riabilitativa (max 36 mesi dall'inserimento)	51,50 €	7,16 €	58,66
<b>STD4</b>	Gruppi appartamento	20,00 €	2,78 €	22,78
<b>CDT1</b>	Strutture semiresidenziali terapeutiche -Centro Diurno Terapeutico	55,00 €	7,65 €	62,65
<b>CDT2</b>	Strutture semiresidenziali - Centro Diurno	45,50 €	6,32 €	51,82

- Riconoscere, per l'effetto della Deliberazione di cui al punto che precede, le conseguenti integrazioni tariffarie per le prestazioni terapeutico-riabilitative residenziali e semiresidenziali a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, erogate e da erogare nell'anno in corso dalle strutture private accreditate di cui al punto 5, già oggetto di accordo contrattuale con l'AST Ancona, approvato con determina DG ASUR n. 527 del 04/08/2022 (triennio 2021-2023), a decorrere dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024, entro il tetto di spesa di cui al punto che segue.
- Prendere atto che la citata DGRM n. 1140/2024 stabilisce che le risorse per prestazioni residenziali e semiresidenziali indicate nell'accordo quadro contrattuale approvato con con la ridetta Deliberazione sono ricomprese nelle risorse assegnate alle AST per l'anno 2024, quantificate in € 8.600.000,00 e già oggetto di ripartizione tra le 5 AST con DGR n. 2074 del 29 dicembre 2023 e DGR n. 568 del 16 aprile 2024, specificando che l'AST Ancona è assegnataria di una quota di budget pari ad € 3.541.411,00.
- Approvare gli schemi di accordo contrattuale con le Comunità Terapeutiche che insistono nel territorio dell'AST Ancona per l'anno 2024, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale del medesimo:

	Ente Gestore	C.T. Sede operativa	Autorizz.	Accred.	P.L. residenziali	P.L. semiresidenziali
1	POLO 9 Cooperativa sociale impresa sociale	C.T. Massignano (AN) - v. Massignano, 1	Comune di Ancona prot.n. 15337 del 31.08.11, accreditata con Decreto n.338/ACR	Decreto n.338/ACR del 28.12.17	21	0



			del 28.12.17			
2	Associazione OIKOS Onlus	KAIROS Comunità di Accoglienza - Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9	Comune di Castelplanio prot. 3311 del 04/05/2016	Decreto n. 302/ACR del 05/11/2019	12	6
3		ALGOS Comunità Terapeutica - Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9	Comune di Castelplanio con prot. 353 del 19/01/2011	Decreto n. 27/ACR del 29/01/2018	14	0
4		ALGOS Comunità Reinserimento Sociale - Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9	Comune di Castelplanio con prot. 464 del 25/01/2011	Decreto n. 28/ACR del 29/01/2018	8	0
5		ARCHE' Centro Diurno Terapeutico - Ancona, P.le Europa 9	Comune di Ancona Prot. n. 70552 del 15/05/17 - prot. di agibilità 003/17	accreditata con Decreto n. 353/ACR del 28/12/2017	0	9

6. Precisare che i rapporti contrattuali per l'anno 2024 con le strutture di cui al punto 5 sono da considerarsi efficaci subordinatamente al rispetto dell'obbligo di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai novellati manuali di autorizzazione regionali, in coerenza con quanto stabilito dalla DGRM n. 1450 del 30/09/2024 e dalla successiva nota del Dipartimento Salute della Regione Marche in atti al prot. 748|03/01/2025|AST-AN|AFFGEN|A.
7. Prendere atto del punto 4 del dispositivo della succitata DGRM n. 1140/2024, nel quale si delibera "di stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di adeguamento alla L. n. 118/2022, per l'anno 2024 le AST potranno avvalersi delle previsioni di cui al comma 5, art 20 della L.R. 21/2016 per contratti stipulati in attuazione del presente accordo quadro, fino all'emanazione delle disposizioni applicative conseguenti e correlate alla DGR n. 900/2023".
8. Determinare in via di previsione, coerentemente a quanto disposto con le richiamate Deliberazioni di Giunta Regionale Marche n. 2074/2023, n. 568/2024 e n. 1140/2024, in € 3.541.411,00 la spesa connessa a tutti gli accordi contrattuali oggetto di approvazione con il presente atto per l'anno 2024, con riferimento ai conti di pertinenza 0505100101 e 0505090101.
9. Dare atto che, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, la presente determina è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.



10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per la relazione di competenza ex art. 139 del D.Lgs 174/2016 e ss.mm.ii.

**Il Responsabile del procedimento**  
**Dott. Adriano Baldoni**

**Il Direttore DDP AST AN**  
**Dott. Adriano Baldoni**

**Il Direttore**  
**U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate**  
**e Trasporti Sanitari**  
**Dott.ssa Fiammetta Mastri**

Responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Marta Fraternali

ALLEGATI

- 1- Schema di accordo contrattuale tra AST Ancona e Società "Polo 9 Coop.sociale"
- 2- Schema di accordo contrattuale tra AST Ancona e C.T. "OIKOS ONLUS"



## SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

TRA

L' **AST ANCONA**, con sede legale in Ancona, Via Oberdan, 2 - C.F./P.I. 02938930423, rappresentata dal Dr. Giovanni Stroppa, Direttore Generale dell' AST ANCONA,

E

L'Associazione "**OIKOS**", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nella persona del suo legale rappresentante **Marco Galeazzi**, che interviene nel presente atto per conto delle strutture terapeutiche: "KAIROS Comunità di Accoglienza" per un numero di posti convenzionati residenziali pari a n.12 unità e semiresidenziali pari a n.06 unità, "ALGOS Comunità Terapeutica" per un numero di posti convenzionati residenziali pari a n.14 unità, "ALGOS Comunità Reinserimento Sociale" per un numero di posti residenziali convenzionati residenziali pari a n.08 unità, situate in Via Piagge Novali 8/9 – Castelplanio (AN) e "ARCHE' Centro Diurno Terapeutico" per un numero di posti semiresidenziali convenzionati pari a n.09 unità, situato in P.le Europa 9 ANCONA ed ubicate nel territorio della suddetta **AST ANCONA**, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze;

### PREMESSO

- che il presente accordo viene stipulato per le seguenti sedi, con relativo numero di posti, dell'Associazione "OIKOS":
  - ✓ "KAIROS Comunità di Accoglienza", con sede operativa a Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9, risulta autorizzata dal Comune di Castelplanio con prot. 3311 del 04/05/2016 ed accreditata con Decreto n. 302/ACR del 05/11/2019;
  - ✓ "ALGOS Comunità Terapeutica", con sede operativa a Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9, risulta autorizzata dal Comune di Castelplanio con prot. 353 del 19/01/2011 ed accreditata con Decreto n. 27/ACR del 29/01/2018;
  - ✓ "ALGOS Comunità Reinserimento Sociale", con sede operativa a Castelplanio (AN), Via Piagge Novali 8/9, risulta autorizzata dal Comune di Castelplanio con prot. 464 del 25/01/2011 ed accreditata con Decreto n. 28/ACR del 29/01/2018;
  - ✓ "ARCHE' Centro Diurno Terapeutico", con sede operativa ad ANCONA, P.le Europa 9, risulta autorizzata dal Comune di Ancona con prot. di agibilità 003/17 ed accreditata con Decreto n. 353/ACR del 28/12/2017;
- che la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ha stabilito che il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie al SUAP/Comune competente, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali di autorizzazione, è prorogato al 30 settembre 2024. La summenzionata deliberazione ha stabilito, inoltre, che per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini. Alla luce di quanto sopra, resta inteso che i rapporti contrattuali per l'anno 2024 con le strutture di cui sopra, sono da considerarsi efficaci subordinatamente al

rispetto dell'obbligo di presentazione entro il 30/09/2024 dell'istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente;

- che con **DGRM n. 1140 del 29.07.2024 è stato approvato l'Accordo Quadro annualità 2024** per l'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte con dipendenze patologiche, formulato in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche ( ACUDIPA ) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME);
- che le sopra indicate sedi operative svolgono la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;
- che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale e/o semiresidenziale;
- che le sedi operative possiedono i requisiti prescritti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

**tutto ciò premesso  
si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 – Ammissione**

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente accreditato, avviene sulla base della richiesta dell'AST di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI).

Per esigenze terapeutico-riabilitative, il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso il pagamento della retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento per le Dipendenze dell'AST AN che ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

#### **Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura.**

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGR Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le*

*Dipendenze Patologiche dell' ASUR* ) e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.Lgs. 196/03 e ssmii) la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad un' équipe multi - professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell' AST ANCONA, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato, richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche e del privato sociale. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico – fisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche (STDP), anche in riferimento all' attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura sempre nel rispetto di quanto previsto al punto 8.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato.**

E' dovuta una specifica informativa da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore, curatore, amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato, allegato al presente atto.

### **Art.4 - Verifiche Periodiche**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, tuttavia l'AST ANCONA. si riserva di effettuare presso la struttura, tramite l'individuazione di apposita commissione, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Inoltre il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche ha la facoltà di verificare periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell' équipe multi - professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l' équipe multi - professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Servizio Dipendenze Patologiche territorialmente competente.

### **Art.5 - Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare preventivamente ogni dimissione di tipo programmato al Sert/STDP di residenza del soggetto con il quale concorderà le modalità di esecuzione. La sede dovrà altresì comunicare in modo tempestivo ogni altra ipotesi di interruzione del progetto al SERT/STDP.

### **Art.6 – Formazione**

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'AST ANCONA dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze, che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all' Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

### **Articolo 7 –Budget e posti letto convenzionati.**

Le prestazioni, il budget ed il n° di posti letto convenzionati per ciascuna struttura sono definiti con il presente accordo, nel rispetto degli indirizzi regionali.

In particolare vengono contrattualizzati:

- n. 12 posti residenziali e n. 6 posti semiresidenziali per "KAIROS Comunità di Accoglienza"
- n. 14 posti residenziali per "ALGOS Comunità Terapeutica"
- n. 8 posti residenziali per "ALGOS Comunità Reinserimento Sociale"
- n. 9 posti semiresidenziali per "ARCHE' Centro Diurno Terapeutico"

La struttura contabilizza all'AST Ancona le gg. di presenza degli ospiti in essa residenti, con le tariffe giornaliere di cui alla DGRM 1140/2024, come da tabella che segue.

### **Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali.**

La retta per l'ammissione dei soggetti alla sede operativa è a carico delle AST di residenza degli stessi.

Per l'anno 2024 saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1140/24 da intendersi IVA esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferita alla struttura classificata come segue:

- **STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**
  - STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)
- **CDT – Strutture semiresidenziali Dipendenze Patologiche**
  - CDT1 Strutture semiresidenziali terapeutiche – Centro Diurno Terapeutico.

Si riportano di seguito le rette giornaliere, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l' Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36 h/sett.; UE 2/3 = 24 h/sett; UE 1/2 = 18 h/sett; UE 1/6 = 6 h/sett UE 1/9 = 4 h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

<b>STD2</b>
<b>Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti</b>

<b>STD2 Comunità residenziale terapeutica</b>
---

Definizione generale: comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.

Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.

	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	<b>€ 97,33</b>
Medico Psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcol e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti, o svolga funzioni di COD/centro crisi	1/18	
Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2+1 ogni 8 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 2/3	
<b>Totale operatori</b>	<b>6+1/18</b>	

<b>CDT -Strutture semiresidenziali Dipendenze Patologiche</b>
---

<b>CDT1 - Strutture semiresidenziali terapeutiche - Centro Diurno Terapeutico</b>
---

Definizione generale: centro semiresidenziale diurno terapeutico per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.

N.posti: max 12. In caso di strutture attualmente autorizzate per un numero superiore di posti il personale

aumenta in proporzione .		
	Unità equivalente	tariffa
Responsabile di programma: psicologo o psichiatra o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	2/3	<b>€ 62,65</b>
Medico Psichiatra	1/6	
Psicologo psicoterapeuta	Almeno 1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 1/3	
<b>Totale operatori</b>	<b>3+1/2</b>	

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1140/2024.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre 90 giorni dalla ricezione della fatturazione elettronica che dovrà necessariamente recare in allegato la seguente documentazione amministrativa:

- Elenco contenente le presenze e assenze degli ospiti
- Elenco dell'organico del personale, in particolare titoli e ruolo professionale, presente nella struttura nel periodo di erogazione della prestazione;
- Elenco dei turni del personale, distinto per ruolo professionale, in servizio nel mese in cui è stata erogata la prestazione.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie, per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

### **Articolo 9 - Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art.1 del D.M. 29 dicembre 1990, n.448.

Inoltre la sede operativa si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento, che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "fileR ", già in uso in questa Regione.

La sede operativa dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul D.Lgs. 196/03 – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs. 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

### **ART. 11**

#### **Nomina del responsabile del trattamento dei dati (allegato 1)**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

### **Articolo 12 – Inadempienze**

Eventuali inadempimenti alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'AST ANCONA, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, come da Art.5 del presente contratto, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell' iniziale progetto, l' AST di residenza del soggetto, non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all' AST nel cui territorio è situata la sede operativa. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 13 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità annuale dal 01.01.2024 al 31.12.2024, salvo quanto previsto dall'art.12 e dall'art.14.

### **Articolo 14 – Recesso**

Il recesso è possibile da entrambe le parti: va comunicato dalla parte che in tende avvalersene con un preavviso di 60 giorni, con lettera Raccomandata A.R.

### **Articolo 15 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

### **Articolo 16 - Effetti della convenzione**

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.Lgs 502/92 e s.m.i.. La convenzione viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone l'opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per l'Associazione OIKOS Onlus  
IL PRESIDENTE  
Dott. Marco Galeazzi

AST ANCONA  
IL DIRETTORE  
Dott. Giovanni Stroppa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Allegato n. 1

### Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

#### L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Via Oberdan, 2 - 60127 Ancona

PEC: [ast.ancona@emarche.it](mailto:ast.ancona@emarche.it)

E

#### l'Associazione OIKOS Onlus RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

#### NOMINA:

L'Associazione OIKOS Onlus in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

#### ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### 1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## 2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## 3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

## 4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

## 5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Associazione OIKOS Onlus

**Allegato n. 2****SCHEMA A****SCHEMA DI RICHIESTA DI PRESA IN CARICO PRESSO LA STRUTTURA**

REGIONE di residenza del soggetto .....

AST Ancona/ASL di residenza del soggetto .....

All'ente ausiliario accreditato ..... via .....

e, per conoscenza:

All'AST Ancona/ASL ..... di competenza territoriale

Ai sensi della convenzione vigente (determina del ..... n ..... in data .....), si prega di accogliere presso codesta sede operativa il Sig..... residente in ..... via .....

Rimane inteso che questa AST An/Azienda Sanitaria Locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi \_\_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_\_ secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente Servizio dipendenze.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente Azienda Sanitaria e per conoscenza all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il rappresentante dell'AST Ancona/ASL n° ..... data .....

(nome e cognome).....

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario accreditato convenzionato data .....

(nome e cognome) .....

## SCHEDA B

### SCHEMA DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: \_\_\_\_\_

DIRETTORE/RESPONSABILE: \_\_\_\_\_

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_ dovrà sottoporsi al  
trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di \_\_\_\_\_

#### A TAL FINE DICHIARA

di essere stato informato dal dr./dr.<sup>ssa</sup> \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_, dei seguenti aspetti relativi al trattamento sanitario volontario cui  
intende sottoporsi:

- scopo del trattamento;
- rischi/inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona;
- benefici previsti;
- modalità di intervento e/o alternative possibili;
- conseguenze del mancato trattamento;
- durata del trattamento e regime di assistenza;
- il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

#### DICHIARA INOLTRE

- di aver ricevuto la nota informativa specifica per il trattamento proposto
- che prima di esprimere il consenso al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico ha avuto il tempo necessario per decidere e l'opportunità di chiedere eventualmente informazione ad un operatore sanitario di fiducia;
- che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente;
- in caso di donna in età fertile (dal menarca fino a 50 anni), di poter escludere un eventuale stato di gravidanza. (sì  no  non so .

(SCHEDA B)

**FIRMANDO IL PRESENTE CONSENSO**

- autorizza il trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di cui alla premessa;
- dispone che, in caso di incapacità ed impossibilità da parte del sottoscritto, ogni eventuale comunicazione vada effettuata al Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_;

Luogo \_\_\_\_\_ e data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FIRMA PAZIENTE	_____	FIRMA DEL TUTORE O AMMINISTRATOR E DI SOSTEGNO	_____
IN CASO DI MINOR E	Il/la sottoscritto/a padre/madre dichiara di esercitare la potestà genitoriale e che l'altro genitore è informato.	FIRMA DEL GENITORE	_____

**(Parte riservata all'operatore sanitario )**

Dal colloquio avuto, è risultato che il paziente ha ricevuto le informazioni necessarie, avvalendosi del modulo di informativa ed ha espresso liberamente il suo consenso.

IL Dr. \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

L'operatore sanitario che firma e raccoglie il consenso può essere diverso da quello che ha prioritariamente informato il paziente e/o che esegue l'intervento; laddove una procedura organizzativa e/o un percorso assistenziale, della Struttura, l'abbia appositamente previsto, condiviso e certificato.

Ritiro il consenso data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

TRA

L' **AST ANCONA**, con sede legale in Ancona, Via Oberdan, 2 - C.F./P.I. 02938930423, rappresentata dal Dr. Giovanni Stroppa, Direttore Generale dell' AST ANCONA,

E

La Società "**POLO 9 Cooperativa sociale impresa sociale**", nella persona del suo legale rappresentante **Novella Pesaresi**, che interviene nel presente atto per conto della sede operativa di **Massignano (AN) – V.Massignano n.1**, ubicata nel territorio della suddetta **AST ANCONA** ed accreditata con Decreto n. Decreto n.338/ACR del 28.12.17, per lo svolgimento di attività di cura e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche in regime **residenziale**, per un numero di posti convenzionati pari a n. **21 unità**;

### PREMESSO

- ✓ che la struttura " POLO 9 ", con sede operativa in Massignano (AN) V. Massignano n.1, risulta autorizzata dal Comune di Ancona con prot.n. 15337 del 31.08.11, accreditata con Decreto n.338/ACR del 28.12.17 ed iscritta all'Albo regionale con Decreto 05 del 05.01.1996;
- ✓ che la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ha stabilito che il termine per la presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie al SUAP/Comune competente, secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali di autorizzazione, è prorogato al 30 settembre 2024. La summenzionata deliberazione ha stabilito, inoltre, che per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini. Alla luce di quanto sopra, resta inteso che i rapporti contrattuali per l'anno 2024 con le strutture di cui sopra, sono da considerarsi efficaci subordinatamente al rispetto dell'obbligo di presentazione entro il 30/09/2024 dell'istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente;
- ✓ che con **DGRM n. 1140 del 29.07.2024 è stato approvato l'Accordo Quadro annualità 2024** per l'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e per progettualità di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte con dipendenze patologiche, formulato in sinergia con il Coordinamento Regionale degli Enti Ausiliari Accreditati (CREA), l'Associazione Italiana per la Cura Dipendenze Patologiche ( ACUDIPA ) e l'Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati (ORME);
- ✓ che la sopra indicata sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti con dipendenze patologiche, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;
- ✓ che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale;

**tutto ciò premesso  
si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 – Ammissione**

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente accreditato, avviene sulla base della richiesta dell' AST di residenza del soggetto, in attuazione del Programma Terapeutico Individuale (PTI) .

Per esigenze terapeutico-riabilitative, il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa della stessa associazione o cooperativa, purché anch'essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato con il SERT/STDP di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente residente nelle Marche si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al Dipartimento Dipendenze Patologiche (DDP) di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico.

In ogni caso il pagamento della retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche del Dipartimento per le Dipendenze dell'AST AN che ha elaborato il programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

### **Articolo 2 – Valutazione del caso e permanenza nella struttura.**

In adempimento alle indicazioni contenute nella DGR Marche n. 154/2009 (*Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell' ASUR* ) e nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy (D.Lgs. 196/03 e ssmii) la definizione del Piano Terapeutico Individuale e la valutazione del percorso durante la permanenza ed al momento della sua conclusione sono affidate ad un'équipe multi - professionale composta da operatori delle strutture pubbliche e del privato sociale accreditato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell' AST ANCONA, che nomina i rispettivi referenti del caso.

Il momento dell'impostazione del percorso terapeutico individualizzato, richiede il concorso delle varie professionalità presenti nel DDP, appartenenti alle strutture pubbliche e del privato sociale. Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico – fisica, in attuazione del PTI.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche (STDP), anche in riferimento all' attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura sempre nel rispetto di quanto previsto al punto 8.

Nello svolgimento dei progetti la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare in tutte le fasi del trattamento ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

### **Articolo 3 – Consenso informato.**

E' dovuta una specifica informativa da parte degli operatori sanitari preposti, da fornire al paziente al fine di renderlo opportunamente edotto e consapevole circa le terapie/procedure terapeutiche di carattere sanitario eventualmente somministrate o da somministrare nell'ambito del programma terapeutico definito.

Detta informativa rientra nelle responsabilità del personale sanitario preposto che avrà cura di sottoporre al paziente e ai genitori, se minore, e/o al tutore, curatore, amministratore di sostegno la sottoscrizione di apposito modello di consenso informato, allegato al presente atto.

### **Art.4 - Verifiche Periodiche**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, tuttavia l' AST ANCONA. si riserva di effettuare presso la struttura, tramite l'individuazione di apposita commissione, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Inoltre il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche ha la facoltà di verificare periodicamente l'andamento del programma terapeutico avvalendosi dell' équipe multi - professionale che ha redatto il PTI e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora l' équipe multi - professionale di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal Servizio Dipendenze Patologiche territorialmente competente.

### **Art.5 - Conclusione del programma**

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche di residenza, verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può essere continuato per un periodo concordato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare preventivamente ogni dimissione di tipo programmato al Sert/STDP di residenza del soggetto con il quale concorderà le modalità di esecuzione. La sede dovrà altresì comunicare in modo tempestivo ogni altra ipotesi di interruzione del progetto al SERT/STDP.

### **Art.6 – Formazione**

Le attività di formazione congiunta sono coordinate dal Dipartimento Dipendenze.

L'AST ANCONA dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze, che vengono da essa promosse, promuovendone la partecipazione degli operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all' Area Vasta promuovendone la partecipazione del personale pubblico.

### Articolo 7 – Budget e posti letto convenzionati.

Le prestazioni, il budget ed il n° di posti letto sono definiti con il presente accordo, nel rispetto degli indirizzi regionali.

In particolare vengono contrattualizzati n. 21 posti letto nel livello assistenziale STD2, Comunità residenziale terapeutica, con tariffa giornaliera di € 97,33 come da DGRM 1140/2024.

La struttura contabilizza all'AST Ancona le gg. di presenza per gli ospiti in essa residenti.

### Articolo 8 – Sistema tariffario e standard assistenziali.

La retta per l'ammissione dei soggetti alla sede operativa è a carico delle AST di residenza degli stessi.

**Per l'anno 2024** saranno applicate le rette giornaliere stabilite dalla Regione Marche con DGRM 1140/24 da intendersi IVA esclusa e sono differenziate in relazione alla diversa tipologia di utenza e di programma terapeutico, riferita alla struttura classificata come segue:

- **STD2 – Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti**

✓ STD2 Comunità residenziale terapeutica (max 24 mesi)

Si riportano di seguito le rette giornaliere, tenendo conto che il personale viene espresso in Unità Equivalente (UE): l' Unità di lavoro (persona) rapportata all'orario di lavoro a tempo pieno; UE 1 = 36 h/sett.; UE 2/3 = 24 h/sett; UE 1/2 = 18 h/sett; UE 1/6 = 6 h/sett UE 1/9 = 4 h/sett. – così come stabilite dalla Regione Marche:

<b>STD2</b>		
<b>Strutture residenziali terapeutiche riabilitative per tossicodipendenti</b>		
STD2 Comunità residenziale terapeutica		
Definizione generale: comunità residenziale terapeutica per l'osservazione, la diagnosi, la definizione di un progetto personalizzato ed il conseguente trattamento, cura e riabilitazione, compresa la prevenzione della recidiva.		
Standard per 20 posti. In caso di occupazione inferiore o superiore a 20 posti è applicabile una riduzione/aumento proporzionale di UE fino ad un massimo del 30%.		
	<b>Unità equivalente</b>	<b>tariffa</b>
Responsabile di programma: psicologo o educatore con almeno 5 anni di esperienza nel settore	1	<b>€ 97,33</b>
Medico Psichiatra: qualora la struttura tratti pazienti complessi (dipendenti da alcol e da cocaina anche inviati in compartecipazione dal DSM), max 20% dei posti, o svolga funzioni di COD/centro crisi	1/18	

Psicologo psicoterapeuta	1/3	
Educatore/Infermiere	Almeno 2+1 ogni 8 pazienti	
Altre figure professionali con specifica formazione nel campo delle tossicodipendenze	Almeno 2/3	
<b>Totale operatori</b>	<b>6+1/18</b>	

La durata massima degli inserimenti non dovrà superare i periodi previsti, per ciascuna tipologia di trattamento, dall' art.35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.1, co.7, del decreto legislativo 30.12.1992 n.502").

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

In assenza di ulteriori determinazioni da parte della Regione Marche e fatto salvo l'adeguamento ad ogni successiva direttiva e/o disposizione regionale in materia, verrà applicata la retta già definita con DGRM 1140/2024.

Per i periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 40 giorni nell'anno solare per ciascun paziente, una quota della retta giornaliera pari al 20%.

I pagamenti sono effettuati non oltre 90 giorni dalla ricezione della fatturazione elettronica che dovrà necessariamente recare in allegato la seguente documentazione amministrativa:

- Elenco contenente le presenze e assenze degli ospiti
- Elenco dell'organico del personale, in particolare titoli e ruolo professionale, presente nella struttura nel periodo di erogazione della prestazione;
- Elenco dei turni del personale, distinto per ruolo professionale, in servizio nel mese in cui è stata erogata la prestazione.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesto dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie, per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### **Articolo 9 - Trasmissione di dati informativi**

La sede operativa si impegna a trasmettere al Servizio Territoriale per le Dipendenze Patologiche territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti ed al Servizio Dipendenze Patologiche di residenza del soggetto, qualora non coincidenti, i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art.1 del D.M. 29 dicembre 1990, n.448.

Inoltre la sede operativa si impegna a produrre un report trimestrale di avanzamento, che metta in evidenza gli inserimenti degli utenti residenti nella Regione Marche. Tale report dovrà essere trasmesso quale flusso informativo con tracciato record predefinito denominato "fileR ", già in uso in questa Regione.

La sede operativa dovrà certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici sul D.Lgs. 196/03 – Codice Privacy.

Lo stesso personale sarà tenuto, nell'espletamento dei compiti assegnati al rispetto di quanto previsto dallo stesso DLgs. 196/03 e del regolamento Aziendale sulla Privacy.

### **Articolo 10 – Tutela della Privacy**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

### **ART. 11**

#### **Nomina del responsabile del trattamento dei dati (allegato 1)**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

### **Articolo 12 – Inadempienze**

Eventuali inadempimenti alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto dal Direttore dell'AST ANCONA, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, come da Art.5 del presente contratto, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell' iniziale progetto, l' AST di residenza del soggetto, non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza all' AST nel cui territorio è situata la sede operativa. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

### **Articolo 13 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità annuale dal 01.01.2024 al 31.12.2024, salvo quanto previsto dall'art.12 e dall'art.14.

### **Articolo 14 – Recesso**

Il recesso è possibile da entrambe le parti: va comunicato dalla parte che in tende avvalersene con un preavviso di 60 giorni, con lettera Raccomandata A.R.

### **Articolo 15 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito collegio arbitrale di tre membri nominati in accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.

### **Articolo 16 - Effetti della convenzione**

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti, anche nei confronti di tutte le ASL del servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.Lgs 502/92 e s.m.i.. La convenzione viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Salute, che predispone l'elenco nazionale, curandone l'opportuna diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Per la Società **POLO 9 coop. sociale impresa sociale**  
IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Novella Pesaresi

AST ANCONA  
IL DIRETTORE  
Dott. Giovanni Stroppa

---

---

## Allegato n. 1

### Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

#### L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Via Oberdan, 2 - 60127 Ancona

PEC: [ast.ancona@emarche.it](mailto:ast.ancona@emarche.it)

E

#### POLO 9 coop. sociale impresa sociale - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

**NOMINA:**

**POLO 9 coop. sociale impresa sociale** in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

#### ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### 1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## 2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## 3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

## 4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

## 5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

POLO 9 coop. sociale impresa sociale

**Allegato n. 2****SCHEDA A****SCHEMA DI RICHIESTA DI PRESA IN CARICO PRESSO LA STRUTTURA**

REGIONE di residenza del soggetto .....

ASUR Marche Area Vasta/ASL di residenza del soggetto .....

All'ente ausiliario accreditato ..... via .....

e, per conoscenza:

All'ASUR Marche Area Vasta/ASL ..... di competenza territoriale

Ai sensi della convenzione vigente (determina del ..... n ..... in data .....), si prega di accogliere presso codesta sede operativa il Sig..... residente in ..... via .....

Rimane inteso che questa ASUR/Azienda Sanitaria Locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi \_\_\_\_ a partire dal \_\_\_\_ secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente Servizio dipendenze.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente Azienda Sanitaria e per conoscenza all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Il rappresentante dell'ASUR Marche Area Vasta/ASL n° ..... data .....

(nome e cognome).....

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario accreditato convenzionato ..... data .....

(nome e cognome) .....

**SCHEDA B**  
**SCHEMA DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO SANITARIO**

DENOMINAZIONE STRUTTURA: \_\_\_\_\_

DIRETTORE/RESPONSABILE: \_\_\_\_\_

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_ dovrà sottoporsi al  
trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di \_\_\_\_\_

**A TAL FINE DICHIARA**

di essere stato informato dal dr./dr.<sup>ssa</sup> \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_, dei seguenti aspetti relativi al trattamento sanitario volontario cui  
intende sottoporsi:

- scopo del trattamento;
- rischi/inconvenienti ragionevolmente prevedibili per la persona;
- benefici previsti;
- modalità di intervento e/o alternative possibili;
- conseguenze del mancato trattamento;
- durata del trattamento e regime di assistenza;
- il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

**DICHIARA INOLTRE**

- di aver ricevuto la nota informativa specifica per il trattamento proposto
- che prima di esprimere il consenso al trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico ha avuto il tempo necessario per decidere e l'opportunità di chiedere eventualmente informazione ad un operatore sanitario di fiducia;
- che tutte le domande poste hanno avuto risposta soddisfacente;
- in caso di donna in età fertile (dal menarca fino a 50 anni), di poter escludere un eventuale stato di gravidanza. (sì  no  non so .

(SCHEDA B)

**FIRMANDO IL PRESENTE CONSENSO**

- autorizza il trattamento sanitario diagnostico e/o terapeutico di cui alla premessa;
- dispone che, in caso di incapacità ed impossibilità da parte del sottoscritto, ogni eventuale comunicazione vada effettuata al Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_;

Luogo \_\_\_\_\_ e data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FIRMA PAZIENTE	_____	FIRMA DEL TUTORE O AMMINISTRATOR E DI SOSTEGNO	_____
IN CASO DI MINOR E	Il/la sottoscritto/a padre/madre dichiara di esercitare la potestà genitoriale e che l'altro genitore è informato.	FIRMA DEL GENITORE	_____
<p><b>(Parte riservata all'operatore sanitario )</b></p> <p>Dal colloquio avuto, è risultato che il paziente ha ricevuto le informazioni necessarie, avvalendosi del modulo di informativa ed ha espresso liberamente il suo consenso.</p> <p>IL Dr. _____ (firma) _____</p> <p>DATA ____/____/____</p> <p>L'operatore sanitario che firma e raccoglie il consenso può essere diverso da quello che ha prioritariamente informato il paziente e/o che esegue l'intervento; laddove una procedura organizzativa e/o un percorso assistenziale, della Struttura, l'abbia appositamente previsto, condiviso e certificato.</p>			

Ritiro il consenso data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_